

« Restano esclusi da questa disposizione:

« 1° I reati che hanno per conseguenza immediata la morte di alcuna persona;

« 2° I reati previsti dagli articoli 183, 184 del detto Codice. »

Il deputato Chenal propone la soppressione dei due numeri 1 e 2.

Il deputato Genina propone che al numero 1 si sopprima la parola *immediata*.

Il deputato Mamiani propone che alla parola *immediata* venga surrogata la parola *diretta*.

Il deputato Genina propone inoltre un emendamento aggiuntivo che tenderebbe a spiegar il numero 3, dicendo come segue:

« Il reato di grassazione accompagnato da omicidio mancato, ed i reati contemplati negli articoli 699 e 706 in quanto si riferiscono all'articolo 699; » e fa ora un'altra aggiunta che non venne ancora stampata.

« In questi due casi potrà, secondo le circostanze, farsi luogo alla diminuzione di un grado della pena. »

Anzitutto viene in discussione l'emendamento soppressivo del deputato Chenal, il quale propone che si sopprimano le due eccezioni che si contengono nell'articolo 1.

ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Annoni.

ANNONI. Non saprei meglio usare della parola che mi viene concessa che incominciando dall'altamente tributar encomi all'onorevole ministro guardasigilli per averci proposto un progetto di legge dal quale sarà il nostro paese per ritrarre onore e vantaggio: onore, perchè nulla meglio che le miti filosofiche ed umane leggi, provano dei rinciviliti costumi d'un popolo, della sicurezza di un Governo, il quale, forte dell'opinione pubblica e del diritto, non crede necessario il frequente apparato dei supplizi a far rispettare le leggi; vantaggio, perchè, a mio credere, la morte, quale la estrema e la massima delle pene alla società concessa, è un mezzo repressivo che assai più giova a frenare i malvagi qual ultimo spauracchio, che qual mezzo frequentemente usato.

Oltre ad encomi, debbo ringraziamenti pure all'onorevole ministro d'aver saputo sì utilmente ampliare, sì sagacemente tradurre in progetto di legge quanto io osai, or fa circa un anno, sottoporre all'esame dei miei onorevoli colleghi, i quali, se non credettero accettare la mia proposta, fecero però plauso all'intenzione ed al fine umanitario che aveva animato la mia parola.

Tutto questo chiaramente vi mostra, o signori, che il mio voto sarà favorevole alla proposta legge; anzi, nel porre una bianca palla nella candida urna, la mia coscienza sarà tranquilla, convinto come sono di ben usare del mandato di confidenza di cui mi onorò il paese, dotandolo di una legge la quale non solo salverà la vita a molti cittadini, ma sarà istituzione, credetelo, atta ad ingentilire i costumi del nostro popolo, a rendere così più rari i misfatti.

Io seguii colla massima attenzione l'eloquente discorso dell'onorevole Genina; ma, per quanto altamente apprezzai ogni suo detto, lo dirò francamente, egli non giunse questa volta a convincermi la ragione, a commovermi il cuore. L'onorevole guardasigilli ha già risposto con sode

e valide ragioni, opponendosi alle modificazioni al progetto di legge dall'illustre professore proposte, nè starò qui a ripetere in modo disadorno quanto già fu con assai più talento e corredo di cognizioni esposto; solo e di volo mi permetterò richiamare l'attenzione della Camera sopra alcuni riflessi forse ad altri sfuggiti.

Infatti l'onorevole Genina, tuttochè approvasse in massima il progetto di legge, non sembrava troppo consentire nell'attuale convenienza di moderare il rigor delle pene, visto che gli esempi di gravi misfatti di frequente si ripetono. L'onorevole ministro ci ha consolato mostrandoci delle statistiche che dimostrano questo timore dell'onorevole deputato non giustificato dal fatto; ma fossero pur veri i suoi timori, quale ne sarebbe la conseguenza? L'aumentarsi dei misfatti a fronte ed a dispetto della severa legislazione, non sarebbe questa cosa che dimostrar dovrebbe che gli attuali mezzi repressivi non portano buoni frutti? E non è infatti il primo espediente che sempre si affaccia alla mente, quello cioè di cambiar metodo di trattamento sia verso l'individuo, sia verso la società, tuttavolta che il metodo in pratica non porta buoni frutti? Per me, sebbene abborra dal sangue e dalle punizioni estreme, se la pena di morte fra noi non fosse, e se i misfatti andassero crescendo, a malincuore, ma pur direi: proviamo quest'ultimo mezzo, e per il colpevole per la salute dell'innocente; come invece per l'opposto, ove non giovi l'estremo rigore, con lieto animo esclamo: si provino modi più miti, e forse le più certe pene otterranno migliori risultati che le maggiori, ma di men facile applicazione.

L'onorevole Genina vorrebbe egualmente punito il reato di grassazione accompagnata da omicidio, ne seguisse la morte dell'aggresso, o fosse l'omicidio mancato; e certo questo vorrebbe nella sua solerzia di sempre meglio assicurare la vita degli onesti cittadini, quando invece, a mio avviso, per tal modo assai più questa compromessa sarebbe. Un grassatore infatti, per intimidire, fermare, o per qualsivoglia altro motivo spara un'arma da fuoco contro un disgraziato viandante e lo ferisce; secondo la proposta dell'onorevole deputato, quel delinquente avrebbe per ciò solo meritato l'estremo supplizio: eppure, se un reato d'umanità non lo trattiene, cosa dovrebbe in tal caso fare pel suo meglio e per procurare il proprio più facile scampo l'aggressore? Inorridisco a dirlo, ma la fredda ragione gli dovrebbe consigliare di finire il ferito, di togliere dal mondo e ridurre al silenzio un pericoloso testimone; ed al misero ferito che venia chiederse, burbero potrebbe e dovrebbe nel proprio utile rispondere: per me, se sarò preso, più non avvi a sperar perdono; lascia tu pure ogni speranza, che io vo' esser certo del tuo silenzio!

Vedete, o signori, per questo esempio soltanto, se egli non è vero l'antico proverbio che mal si provvede alla pubblica sicurezza tanto col troppo rigore, quanto colla scongiata clemenza. E qui parlar solo dell'utile sociale; in diritto sarebbe pure grave domanda questa: se, cioè, la giustizia umana si arroghi un diritto divino giudicando delle intenzioni: e chi può infatti asserire in un omicidio mancato, se l'aggressore volesse proprio la morte dell'aggresso? Gli uomini, a mio avviso, debbono fermarsi a giudicar le azioni quali infatti le veggono; Dio, e Dio solo può conoscere i misteri del cuore!